



Civica Scuola
di Cinema
Luchino Visconti

LINEE GUIDA DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA INTERNA

CORSO DI TRIENNALE IN: "ARTE E TECNOLOGIA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO"

CLASSE DI LAUREA L-03 - discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

DELLA CIVICA SCUOLA DI CINEMA "LUCHINO VISCONTI"

INDICE

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE	1
CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI	1
Art. 1.....	1
(Generalità)	1
Art. 2.....	1
(Definizioni).....	1
CAPO II – STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA.....	2
Art. 3.....	2
(Organismi responsabili delle strutture didattiche).....	2
Art. 4.....	2
(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)	2
Art. 5.....	2
(Commissioni per gli esami di profitto).....	2
Art. 6.....	2
(Commissione per la prova finale).....	2
Art. 7.....	3
(Programmazione didattica).....	3
Art. 8.....	3
(Verifica e valutazione delle attività didattiche)	3
Art. 9.....	3
(Pubblicità degli atti)	3
Art. 10	4
(Iscrizioni – Divieto di Iscrizioni Contemporanee)	4
Art. 11	5
(Sospensione e rinuncia agli studi, trasferimenti)	5
Art. 12	6
(Orientamento e tutoring).....	6
Art. 13	6
(Diritto allo studio).....	6
TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA	7
CAPO I – NORME COMUNI	7
Art. 14	7
(Titoli di studio e offerta formativa)	7
Art. 15	7
(Durata dei corsi di studio)	7
Art. 16	7
(Ordinamento dei corsi di studio).....	7
Art. 17	8
(Mantenimento e soppressione del corso o dei singoli indirizzi).....	8
Art. 18	8
(Tipologia delle forme didattiche).....	8
Art. 19	8
(Ordinamento dei corsi)	8
Art. 20	8

(Crediti Formativi Universitari).....	8
Art. 21	9
(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)	9
Art. 22	9
(Propedeuticità ed esami).....	9
Art. 23	10
(Prova finale e conseguimento del titolo di studio).....	10
Art. 24	10
(Numero chiuso)	10
Art. 25	10
(Ammissione ai corsi di studio)	10
Art. 26	11
(Criteri di ammissione agli anni successivi al primo)	11
Art. 27	11
(Lingua inglese e conoscenza della lingua italiana).....	11
Art. 28	11
(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado).....	11
Art. 29	12
(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti).....	12
Art. 30	12
(Didattica multimediale e a distanza).....	12
TITOLO TERZO – NORME FINALI	13
CAPO I – NORME FINALI.....	13
Art. 30	13
(Fonti normative pertinenti le “Linee di Organizzazione”)	13
Art. 31	13
(Entrata in vigore).....	13
Art. 32	13
(Modifiche alle Linee di Organizzazione).....	13
Art. 33	13
(Piani dell’offerta didattica – Tabelle allegate).....	13

**ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO DI TRIENNALE IN:
“ARTE E TECNOLOGIA DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO”
CLASSE DI LAUREA L-03 - discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
DELLA CIVICA SCUOLA DI CINEMA “LUCHINO VISCONTI”**

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

**Art. 1
(Generalità)**

1. Le presenti linee guida disciplinano - in via sperimentale - ai sensi delle norme di legge e delle direttive dello Statuto di Fondazione Milano, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti (in seguito Civica Visconti).
2. La presente Organizzazione si applica alla carriera degli Studenti che frequentano il corso di studio dichiarato equipollente alla Classe di Laurea Triennale L-3 - *Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda* dal M.I.U.R con Decreto del Ministro del 18 maggio 2018 n° 412.
3. Tutte le attività poste in essere dalla Civica Visconti sono finalizzate a consentire la migliore preparazione, artistica e professionale, da parte degli Studenti, per ciascuno degli indirizzi di studio previsti.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai sensi della presente Organizzazione si intendono per:
 - a) moduli e attività formative/materie: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - b) corso di studio: il corso “Arte e Tecnologia del Cinema e dell’Audiovisivo” diploma universitario di primo livello equipollente alla Classe di Laurea L-03- *Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda*;
 - c) indirizzi: Regia, Sceneggiatura, Ripresa e Fotografia, Produzione, Montaggio, Suono, Animazione, Realizzazione Multimediale;
 - d) credito formativo universitario (CFU) o, più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, prevista dall’ordinamento didattico del corso di studio;
 - e) obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
 - f) offerta formativa: l’insieme delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dalla Civica Visconti;
 - g) ordinamenti didattici del corso di studio: l’insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula del corso di studio e l’insieme delle norme che li regolamentano;
 - h) organizzazione del corso di studio: le norme concernenti la funzionalità del corso di studio;

i) titolo di studio: il diploma di laurea rilasciato al termine del corrispondente corso di studio di cui alla lettera c).

CAPO II – STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 3

(Organismi responsabili delle strutture didattiche)

1. La Civica Visconti, nel rispetto dello Statuto di Fondazione Milano, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.
2. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Direttore può proporre al CDA l'istituzione di ulteriori strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti attività corsuali e produttive sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi.

Art. 4

(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Salvaguardando le specifiche competenze ed i vincoli legislativi, l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete al Direttore che vi provvede nell'ambito della programmazione; i Coordinatori collaborano con il Direttore nell'ambito della programmazione didattica.
2. La selezione del personale docente dovrà garantire l'elevato standard qualitativo che viene tradizionalmente riconosciuto alla Civica Visconti
3. L'incarico può essere conferito anche a professori a contratto, con l'osservanza delle norme di legge e amministrative e delle norme interne di FM per l'assegnazione dei contratti di collaborazione autonoma. Detto personale docente partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5

(Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli esami di profitto orali sono pubblici. Per le altre modalità di svolgimento, la Civica Visconti assicura adeguate forme di pubblicità.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di due componenti, sono nominate dal Direttore coadiuvato dai Coordinatori di Indirizzo. Possono essere organizzate in sotto-commissioni di cui possono far parte anche esperti esterni all'Istituzione e cultori della materia.

Art. 6

(Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di tre componenti.
2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i docente/i che ha/hanno curato la preparazione della prova finale e – ove possibile - un Coordinatore di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore coadiuvato dai Coordinatori, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituzione.

Art. 7
(Programmazione didattica)

1. La durata dell'anno accademico è compresa tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno successivo.
2. Il Direttore coadiuvato dai Coordinatori, con riferimento agli insegnamenti per i quali è stata deliberata l'attivazione, programma le relative attività formative. Si stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei docenti, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e tutoring.
3. La durata e i periodi di svolgimento degli insegnamenti è stabilita in relazione alle esigenze specifiche funzionali all'organizzazione didattica.
4. Il calendario accademico, inerente ai periodi di inizio e fine attività didattica e agli esami di laurea, è predisposto dal Direttore di norma entro il 31 agosto.

Art. 8
(Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Direttore, coadiuvato dai Coordinatori, provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica possono essere condivisi con i docenti, con il Consiglio dei Coordinatori e ove necessario con la rappresentanza degli studenti.
3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica delle attività corsuali.

Art. 9
(Pubblicità degli atti)

1. La Civica Visconti adotta forme e strumenti di comunicazione dei procedimenti e delle decisioni assunte, compatibilmente con le norme di protezione dei dati personali.
2. Annualmente la Civica Visconti pubblica:
 - a) il piano degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) i requisiti di ammissione;
 - c) l'eventuale numero minimo/massimo di iscritti per ogni indirizzo;
 - d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;

- e) le norme relative alle frequenze;
- f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
- g) il calendario accademico;
- h) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. La Civica Visconti individua e rende pubblici, ove necessario, i referenti delle attività e delle procedure.

Art. 10 **(Iscrizioni – Divieto di Iscrizioni Contemporanee)**

1. La qualifica di studente del corso di laurea in "ARTE E TECNOLOGIA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO" della Civica Visconti, è riservata agli iscritti mediante il contratto formativo e i documenti che ne fanno parte integrante, incluse le condizioni generali, fatte salve le verifiche amministrative dei versamenti delle relative quote, tasse e contribuzioni previste. Il contratto formativo ha sempre durata di un anno accademico e l'iscrizione va sempre rinnovata per ciascun anno successivo.

2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e con le modalità e con le condizioni e termini di pagamento stabiliti da FM.

3. È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola (art. 142 R.D. 31/08/1933, n. 1592). Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portino al rilascio di un titolo accademico riconosciuto, anche di altre Università. In questo caso lo studente che ha superato l'esame di ammissione deve produrre, prima dell'immatricolazione, la certificazione della sospensione o della rinuncia agli studi precedenti.

4. La contemporanea iscrizione alla Civica Visconti e a corsi di studio AFAM è consentita allo studente che ne faccia richiesta nei casi e con le modalità stabilite dal D.M. 28 settembre 2011 ⁽¹⁾ in attuazione dell'art. 29 comma 21 della L. 30/12/2010, n. 240.

5. È consentita l'iscrizione con riserva, da un altro corso universitario di studi, allo studente che abbia sostenuto tutti gli esami previsti e che stia per conseguire la laurea, fermo restando l'obbligo di sostenere

¹ *All'atto dell'iscrizione lo studente che dichiara l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni. Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente. Le Università e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:*

- a) le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti;*
- b) il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente;*
- c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia;*
- d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.*

la prova finale entro il 31/12 dell'anno di immatricolazione presso la Civica Visconti. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sarà sostenuta e superata entro tale data.

6. Il mancato rispetto della normativa di cui ai precedenti commi comporta la decadenza dello studente e l'azzeramento della carriera scolastica.

Art. 11 (Sospensione e rinuncia agli studi, trasferimenti)

1. Definizioni:

- **SOSPENSIONE DEGLI STUDI:** è la possibilità di interrompere per un determinato periodo gli studi, conservando, in tutto o in parte, la carriera accademica. La Civica Visconti può concedere la sospensione degli studi con le modalità più avanti previste.
- **INTERRUZIONE DEGLI STUDI:** l'interruzione temporanea degli studi, ammessa nei gravi casi e con le modalità più avanti previste, consente allo studente la possibilità di ricongiungere la carriera scolastica dopo l'interruzione conservando in tutto o in parte gli effetti della carriera anteriore;
- **RINUNCIA:** la rinuncia agli studi interrompe definitivamente e irrevocabilmente la carriera scolastica dello studente.

2. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Lo studente in regola con il pagamento di tutte le quote di iscrizione scadute può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici. La sospensione non può essere richiesta per frazione d'anno.

La sospensione può essere concessa dal Consiglio dei Coordinatori sentito il Direttore.

La sospensione può durare al massimo 3 anni accademici; entro e non oltre il termine anzidetto lo studente deve presentare - entro i termini previsti per l'iscrizione - domanda di ripresa degli studi per essere iscritto al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e la verifica della regolarità della propria posizione amministrativa. La Scuola si riserva di effettuare una eventuale prova di verifica del livello di preparazione dello studente. Il periodo di sospensione non viene preso in considerazione ai fini dell'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario (borse di studio, ecc.) e sospende i termini della decadenza dagli studi. La sospensione può essere chiesta una sola volta nel corso della carriera e non consente allo studente di:

- sostenere esami e acquisire frequenze
- presentare domanda di passaggio ad altro corso
- richiedere esoneri parziali o totali dal pagamento dei contributi
- usufruire di agevolazioni economiche.

3. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

L'interruzione degli studi può avvenire per:

- nascita di ciascun figlio; è consentita l'interruzione di un anno accademico a partire dalla gravidanza fino ai 3 anni di età del bambino;
- gravi infermità prolungate, debitamente certificate; è consentita l'interruzione di un anno accademico;
- altri eventi sopravvenuti di impossibilità oggettiva della frequenza del corso debitamente documentati e ammessi dalla Direzione, con decisione insindacabile.

Fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi l'interruzione può ripetersi per più periodi durante la carriera dello studente.

L'interruzione degli studi è richiesta successivamente al verificarsi dell'evento che l'ha generata.

Durante il periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei

benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di interruzione non sospende, né interrompe i termini di decadenza.

Dopo l'interruzione, la carriera può essere riattivata dallo studente previa valutazione di riammissione da parte del Consiglio dei Coordinatori e con il parere favorevole del Direttore.

Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi salvo le spese di segreteria, se previste. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

4. RINUNCIA AGLI STUDI

Ferma restando l'infrazionabilità dell'anno accademico in corso, lo studente può rinunciare al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto, da presentarsi prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque non oltre 14 giorni dalla data di iscrizione. La rinuncia intervenuta ad anno accademico iniziato ha effetto al termine dell'anno accademico. La rinuncia - una volta divenuta efficace - interrompe definitivamente e irrevocabilmente la carriera dello studente. La rinuncia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione - anche al medesimo corso di studio - previo esame di ammissione.

La mancata riattivazione della carriera dopo la sospensione o dopo l'interruzione comporta tacita rinuncia agli studi.

Conseguentemente alla rinuncia e su richiesta dello studente la Civica Visconti rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

5. TRASFERIMENTI

Non sono possibili trasferimenti da corsi di Atenei.

Art. 12 (Orientamento e tutoring)

1. La Civica Visconti attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. La Civica Visconti istituisce attività di tutoring per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività della Civica Visconti e quanto ritenuto di interesse per gli studenti.

3. La Civica Visconti, ove se ne offra l'opportunità, promuove stage e tirocini di formazione e orientamento.

Art. 13 (Diritto allo studio)

La Civica Visconti attiva modalità organizzative volte a garantire l'accesso degli studenti ai servizi e agli interventi previsti dalla normativa vigente sul diritto allo studio universitario.

TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 14

(Titoli di studio e offerta formativa)

1. La Civica Visconti rilascia il seguente titolo di studio:

Diploma di Laurea di primo livello, *equipollente alla Classe di Laurea L-03- Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda*, conseguito al termine del corso “Arte e Tecnologia del Cinema e dell’Audiovisivo”.

Sulla base di apposite convenzioni, la Civica Visconti può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.

Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, la Civica Visconti può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 15

(Durata dei corsi di studio)

1. Per conseguire il diploma di laurea di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti.
2. La durata normale dei corsi di laurea di primo livello è di tre anni.

Art. 16

(Ordinamento dei corsi di studio)

1. I programmi del corso di studio sono approvati dal Direttore, coadiuvato dai Coordinatori, e adottati con decreto del Direttore successivamente all’approvazione Ministeriale.
2. Il piano di studi del corso istituito presso la Civica Visconti determina:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi del corso di studio;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire negli indirizzi;
 - c) i CFU assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori scientifici-disciplinari;
 - d) la tipologia delle attività formative;
 - e) le ore di lezione frontale;
 - f) le forme di valutazione per l’attribuzione dei CFU.

Art. 17
(Mantenimento e soppressione del corso o dei singoli indirizzi)

1. Il Direttore valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione del corso di studio o del singolo indirizzo e propone al Consiglio di Amministrazione il mantenimento o la disattivazione del medesimo.
2. Nel caso di disattivazioni del corso di studio o di un singolo indirizzo, la Civica Visconti assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 18
(Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. Il regolamento interno degli esami precisa le modalità di svolgimento delle attività formative e della loro valutazione, indicandone gli obblighi di frequenza.

Art. 19
(Ordinamento dei corsi)

1. Gli indirizzi disciplinari del Corso di laurea hanno piani di studio preventivamente approvati.
2. Le attività formative a scelta dello studente sono preventivamente approvate dal Coordinatore di Indirizzo informato il Direttore e devono essere coerenti con l'indirizzo formativo del corso di laurea.
3. La presentazione da parte degli studenti delle attività di cui al precedente comma hanno luogo entro i termini stabiliti e con le modalità indicate nelle "Normative Esami".

Art. 20
(Crediti Formativi Universitari)

1. La Civica Visconti aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dalla Civica Visconti danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde di norma a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: teorico, teorico-pratiche e laboratori.

4. Ogni ora di insegnamento teorico corrisponde a tre ore di attività studente; ogni ora di insegnamento teorico-pratico corrisponde a due ore di attività studente; ogni ora di insegnamento laboratoriale corrisponde ad un'ora di attività studente. Si possono determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi entro il limite del 20%.

5. L'attività annuale regolare di uno studente corrisponde a sessanta crediti, a termine di ordinamento.

Art. 21 **(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)**

1. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative universitarie contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione, ovvero certificazione comprensiva di voto, CFU acquisiti e programma dettagliato della materia previa approvazione del docente titolare della materia sentito il Consiglio dei Coordinatori.

2. La Civica Visconti può riconoscere come crediti le conoscenze riconducibili a specifiche discipline fino al massimo di 12 CFU.

Art. 22 **(Propedeuticità ed esami)**

1. I programmi didattici degli indirizzi del corso di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative.

2. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia rispettato le propedeuticità richieste dai singoli indirizzi; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

3. Gli esami e le verifiche di profitto avranno luogo secondo un calendario predisposto dal Direttore.

4. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline laboratoriali può svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

5. La verifica del profitto delle diverse Discipline può essere svolta nelle seguenti modalità: Esame, Valutazione in itinere, Attestazione di idoneità.

6. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, sul sistema informatico di gestione della didattica della Civica Visconti.

7. Per una definizione specifica delle modalità d'esame, si rimanda alle "Normative per lo svolgimento delle prove d'esame".

Art. 23
(Prova finale e conseguimento del titolo di studio)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
2. Lo svolgimento delle prove finali di laurea e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
3. La Civica Visconti rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 24
(Numero chiuso)

1. Il numero massimo di studenti del corso di studio è programmato dal Direttore, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe sono decise dal Direttore sentito il Coordinatore di Indirizzo e il Responsabile dell'Organizzazione del Dipartimento.
2. Il Direttore sentito il parere del Responsabile dell'Organizzazione del Dipartimento determina la data con cui la Civica Visconti provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di selezione i cui contenuti sono programmati dalle strutture didattiche interessate e indicati nel Regolamento del Corso di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
3. Per le prove relative all'esame di selezione per l'ammissione al primo anno, viene nominata dal Direttore una Commissione apposita che può suddividersi in sotto-commissioni di almeno 2 docenti.

Art. 25
(Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi universitari di primo livello attivati presso la Civica Visconti è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
2. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Direttore e dai Coordinatori nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.
3. Al Corso di Laurea in Arte e Tecnologia del Cinema e dell'Audiovisivo si accede mediante selezione. Per maggiori dettagli sullo svolgimento, le modalità e le tempistiche dell'esame si rimanda alle informazioni pubbliche a disposizione degli studenti.

Art. 26
(Criteri di ammissione agli anni successivi al primo)

1. L'ammissione all'anno successivo (secondo o terzo) del Corso è subordinata alle condizioni indicate nelle "Vademecum esami".
2. Il mancato superamento di queste condizioni comporta la non ammissione all'anno successivo di studi. Lo studente non ammesso al successivo anno di studi ha facoltà di ripetere - per un'unica volta - l'annualità appena conclusa se non ha superato la quantità massima di assenze (solo in presenza di gravi patologie o ricoveri ospedalieri, comprovati da adeguata documentazione, è possibile fare richiesta alla Direzione di ripetizione dell'anno, nonostante il superamento della soglia di assenze); se lo studente per una seconda volta non viene ritenuto idoneo al passaggio all'anno successivo, la sua iscrizione al Corso di Laurea decade.
3. Nel caso in cui lo studente che pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di un ulteriore anno accademico nei limiti stabiliti al successivo comma, per completare il proprio percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso".
4. La qualifica di studente fuori corso verrà o meno concessa dal Direttore sentito il Coordinatore di Indirizzo, valutate le condizioni logistiche e le disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento.

Art. 27
(Lingua inglese e conoscenza della lingua italiana)

1. La Civica Visconti può organizzare, anche in convenzione, corsi per l'apprendimento della Lingua Inglese.
2. Lo studente dovrà conseguire prima della conclusione del proprio ciclo di studi una certificazione minima corrispondente al livello B1 del Common European Framework of Reference for Languages (CEF) ovvero aver svolto un esame di Lingua Inglese a livello universitario o equipollente, previa presentazione della documentazione emessa dall'istituzione formativa.
3. I corsi si tengono principalmente in Lingua Italiana.
4. Gli studenti stranieri, durante il colloquio d'ammissione, sono sottoposti alla verifica della conoscenza della lingua italiana ad un livello adeguato.

Art. 28
(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

La Civica Visconti può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 29
(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. La Civica Visconti può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni siglate dalle istituzioni.
2. Le convenzioni disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - b) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
 - d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
 - e) le modalità della verifica del profitto.
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 30
(Didattica multimediale e a distanza)

La Civica Visconti può promuovere, per specifiche discipline, forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

TITOLO TERZO – NORME FINALI

CAPO I – NORME FINALI

Art. 30 (Fonti normative pertinenti le “Linee di Organizzazione”)

Il presente documento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto della Fondazione.

Art. 31 (Entrata in vigore)

1. Il presente documento entra in vigore all’atto della pubblicazione all’Albo della Civica Visconti.
2. Per ogni controversia derivante dall’applicazione delle presenti Linee di Organizzazione è competente in prima istanza il Direttore.

Art. 32 (Modifiche alle Linee di Organizzazione)

1. Eventuali modifiche potranno essere decise dal Direttore di sua iniziativa o su proposta delle strutture didattiche competenti o della rappresentanza degli studenti.
2. Fatti salvi i casi d’urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
3. L’istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento, previa delibera del Direttore e del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

Art. 33 (Piani dell’offerta didattica – Tabelle allegate)

I corsi di studio attivati dalla Civica Visconti sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante delle presenti Linee di Organizzazione.

Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione Ministeriale ed inserimento nelle presenti Linee di Organizzazione.